

(Com. 507/2000 def.)

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività di enti pensionistici per lavoratori autonomi o subordinati (presentata dalla Commissione) (Com 507/2000 def.)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e gli

articoli 55 e 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue:

- (1) Un autentico mercato interno dei servizi finanziari è di fondamentale importanza per la crescita economica e per la creazione di posti di lavoro nella Comunità.
- (2) Sono già stati compiuti notevoli progressi nell'instaurazione di tale mercato interno, consentendo alle istituzioni finanziarie di operare in altri Stati membri e garantendo un livello elevato di protezione degli utenti dei servizi finanziari.
- (3) La comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione indica una serie di iniziative necessarie per completare il mercato interno dei servizi finanziari e il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha chiesto che questo piano sia realizzato entro il 2005.
- (4) Il piano d'azione per i servizi finanziari indica, tra le priorità più urgenti, l'elaborazione di una direttiva sulla vigilanza prudenziale degli enti pensionistici aziendali e professionali (in prosieguo "gli enti"), poiché si tratta di una categoria importante di istituzioni finanziarie che non beneficiano di un quadro normativo coerente a livello europeo che consenta loro di beneficiare appieno dei vantaggi del mercato interno.
- (5) La libera prestazione di servizi e la libertà di investimento, subordinata solo a requisiti prudenziali coordinati, devono essere assicurate agli enti che siano pienamente distinti da qualsiasi impresa promotrice e che operino secondo il principio di capitalizzazione al solo scopo di erogare prestazioni pensionistiche; ciò indipendentemente dal fatto che tali enti siano considerati come entità giuridiche.
- (6) Gli Stati membri devono conservare tutte le loro competenze per quanto concerne l'organizzazione dei loro sistemi di protezione sociale.

(7) È necessario escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale già coordinati a livello comunitario. È tuttavia necessario tenere conto della specificità degli enti che, in uno Stato membro, gestiscono al tempo stesso regimi di sicurezza sociale e regimi aziendali o professionali.

(8) Le istituzioni finanziarie cui già si applica un quadro normativo comunitario vanno di regola escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva. Poiché però, in taluni casi, dette istituzioni possono anche offrire prestazioni relative a pensioni aziendali o professionali, è importante far sì che la presente direttiva non produca distorsioni di concorrenza. Tali distorsioni possono essere evitate applicando i requisiti prudenziali di cui alla presente direttiva alle attività delle imprese di assicurazione sulla vita nel settore delle pensioni aziendali e professionali.

(9) Dando agli Stati membri la facoltà di escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli enti che gestiscono regimi con meno di cento aderenti o beneficiari si può facilitare la vigilanza in alcuni Stati membri senza compromettere il corretto funzionamento del mercato interno in questo settore.

(10) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva enti, come la "Unterstützungskassen" in Germania, i cui aderenti non hanno diritto a prestazioni di un determinato importo e i cui interessi sono protetti da un'assicurazione obbligatoria contro il rischio d'insolvenza.

(11) Per proteggere gli aderenti ed i beneficiari, è opportuno che gli enti esercitino unicamente le attività, e le funzioni ad esse connesse, di cui alla presente direttiva.

(12) In caso di fallimento dell'impresa che versa contributi ad un ente (in prosieguo:

"l'impresa promotrice"), gli aderenti rischiano di perdere sia il loro posto di lavoro, sia i diritti a pensione acquisiti. Occorre dunque che vi sia una netta separazione tra l'impresa promotrice e l'ente.

(13) Gli enti agiscono e sono soggetti a vigilanza secondo modalità significativamente diverse da uno Stato membro all'altro. In determinati Stati membri sono sottoposti a vigilanza non solo gli enti stessi, ma anche le società autorizzate a gestirli. Si può tenere conto di questa particolarità purché siano rispettati tutti i requisiti stabiliti nella presente direttiva.

(14) Gli enti sono prestatori di servizi finanziari e di conseguenza devono soddisfare determinati requisiti prudenziali minimi per quanto concerne le loro attività e modalità di funzionamento.

(15) L'elevatissimo numero degli enti operanti in alcuni Stati membri rende necessaria una soluzione pragmatica per quanto riguarda il requisito della loro autorizzazione preventiva. È necessario tuttavia che un ente che intenda gestire un regime pensionistico in un altro Stato membro sia autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di origine.

(16) I conti annuali e la relazione sulla gestione annuale, in quanto danno un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'ente, secondo quanto debitamente certificato dai revisori legali dei conti, costituiscono una fonte essenziale di informazioni per gli aderenti e i beneficiari del regime e per le autorità competenti. Essi consentono in particolare alle autorità competenti di verificare la solidità finanziaria degli enti e valutare se essi siano in grado di far fronte a tutte le loro obbligazioni contrattuali.

(17) Un'adeguata informazione degli aderenti e dei beneficiari dei regimi pensionistici è fondamentale. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le informazioni concernenti la solidità

finanziaria dell'ente, le clausole contrattuali, le prestazioni e l'effettivo finanziamento dei diritti a pensione maturati, la politica di investimento e la gestione dei rischi e dei costi.

(18) La politica di investimento di un ente è un fattore decisivo sia per la sicurezza che per la convenienza economica delle pensioni aziendali e professionali. Gli enti devono quindi presentare, almeno ogni tre anni, un documento illustrante i principi della loro politica di investimento. Esso dovrà essere comunicato all'autorità competente e, su richiesta, anche agli aderenti e ai beneficiari del regime.

(19) Per poter svolgere le loro funzioni, le autorità competenti devono disporre di diritti d'informazione e di poteri d'intervento adeguati per quanto riguarda gli enti e le persone che provvedono effettivamente alla gestione dei medesimi. Quando gli enti trasferiscono alcune funzioni di importanza fondamentale quali la gestione degli investimenti, l'informatica o la contabilità a società esterne, è opportuno estendere tali diritti d'informazione e diritti d'intervento ai soggetti che esercitano dette funzioni al fine di verificare che svolgano la loro attività conformemente alle norme di vigilanza.

(20) Un calcolo prudente delle riserve tecniche è una condizione essenziale per assicurare che l'ente possa far fronte alle sue obbligazioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche. Le riserve tecniche vanno calcolate utilizzando metodi attuariali riconosciuti e certificate da esperti qualificati. Il tasso d'interesse va scelto con prudenza, conformemente alla normativa nazionale. L'entità delle riserve tecniche deve sia rispecchiare il valore attuariale dei diritti a pensione già maturati dagli aderenti, sia essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle prestazioni di cui è già iniziato il godimento.

(21) I rischi coperti dagli enti variano significativamente da uno Stato membro all'altro. Gli Stati membri devono quindi avere la facoltà di assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a disposizioni supplementari e più dettagliate rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.

(22) La copertura delle riserve tecniche mediante attività sufficienti ed adeguate protegge gli interessi degli aderenti e dei beneficiari di un regime pensionistico in caso di insolvenza dell'impresa promotrice. In particolare in caso di attività transfrontaliere, per il riconoscimento reciproco dei principi di vigilanza applicati negli Stati membri è necessario che le riserve tecniche siano integralmente coperte da attività in ogni momento.

(23) Se l'ente non svolge attività transfrontaliere gli Stati membri possono permettere che le riserve non siano pienamente coperte, a condizione che venga stabilito un piano adeguato per ripristinare la copertura integrale; devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni della [direttiva 80/987/CEE \[1\]](#) del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

(24) In molti casi è l'impresa promotrice, e non l'ente pensionistico, che copre i rischi biometrici o garantisce determinate prestazioni o un dato rendimento degli investimenti. Tuttavia vi sono anche casi nei quali è l'ente stesso che offre tale copertura o garanzia e le obbligazioni dell'impresa promotrice si limitano al versamento dei contributi necessari. In tale situazione i prodotti offerti sono simili a quelli delle imprese di assicurazione sulla vita e gli enti interessati devono essere tenuti a detenere i medesimi fondi propri supplementari che le imprese di assicurazione.

(25) Gli enti pensionistici sono investitori a lunghissimo termine. Di norma le attività detenute dagli enti pensionistici non possono essere riscattate per scopi diversi dall'erogazione di prestazioni pensionistiche. Per proteggere adeguatamente i diritti degli aderenti e dei beneficiari, gli enti devono poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura

e durata delle loro passività. Per questi motivi è opportuno stabilire regole di investimento fondate su principi qualitativi, che obblighino gli enti ad operare con prudenza ma offrano loro una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente.

(26) I metodi e le prassi di vigilanza sono diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, gli Stati membri devono godere di un certo margine discrezionale quanto alle norme in materia di investimenti che intendono imporre agli enti aventi sede nel loro territorio, fermo restando che tali norme non devono limitare il libero movimento dei capitali se non nella misura in cui ciò sia giustificato per motivi prudenziali.

(27) In quanto investitori a lunghissimo termine con un basso rischio di liquidità, gli enti sono in una posizione adatta per investire in attività scarsamente liquide quali le azioni come pure sui mercati dei capitali di rischio. Essi possono anche beneficiare dei vantaggi di una diversificazione internazionale. Occorre quindi non restringere indebitamente gli investimenti in azioni, nei mercati dei capitali di rischio e in monete diverse da quelle in cui sono espresse le loro passività.

(28) Le restrizioni alla libera scelta dei gestori e dei depositari autorizzati di fondi limitano la concorrenza nel mercato interno e devono quindi essere rimosse.

(29) Gli enti dovrebbero avere la possibilità di prestare i loro servizi in altri Stati membri.

Questa facoltà può potenzialmente consentire agli enti di realizzare significative economie di scala, migliorare la competitività delle imprese comunitarie ed agevolare la mobilità del lavoro. A tal fine è necessario il riconoscimento reciproco della normativa prudenziale.

(30) Il diritto di un ente di uno Stato membro di gestire un regime pensionistico aziendale o professionale istituito in un altro Stato membro deve essere esercitato nel pieno rispetto della previdenza e della sicurezza sociale e del diritto del lavoro in vigore nello Stato membro ospitante.

(31) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, gli scopi dell'intervento prospettato, vale a dire istituire un quadro normativo per taluni enti pensionistici, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento stesso, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina l'accesso alle attività svolte da enti pensionistici aziendali o professionali, nonché l'esercizio di tali attività.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica ad enti pensionistici aziendali e professionali.

Essa non si applica agli enti seguenti:

- a) agli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, o che sono elencati nell'allegato II di detto regolamento [2], e dal regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio [3] ,
- b) agli enti che rientrano nel campo di applicazione delle **direttive del Consiglio 79/267/CEE, 85/611/CEE, 93/22/CEE e della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [4]** ;
- c) agli enti che agiscono sulla base del principio di ripartizione;
- d) agli enti tedeschi denominati "**Unterstützungskassen**" [5] e agli altri enti analoghi;
- e) alle società che utilizzano sistemi fondati sulla costituzione di riserve contabili per l'erogazione di prestazioni pensionistiche ai loro dipendenti.

Articolo 3

Applicazione agli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale

Gli enti pensionistici aziendali o professionali che gestiscono anche regimi pensionistici aventi carattere obbligatorio, considerati come regimi di sicurezza sociale e che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, sono soggetti alla presente direttiva solo in relazione alla loro attività di gestione di regimi pensionistici aziendali o professionali non obbligatori.

Articolo 4

Applicazione agli enti disciplinati dalla direttiva 79/267/CEE

Gli Stati membri hanno facoltà di applicare gli articoli da 11 a 16 e gli articoli 18 e 19 della presente direttiva agli enti disciplinati dalla direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali e purché i relativi attivi e passivi siano gestiti da un'entità giuridica distinta. In tal caso detta entità giuridica distinta non è soggetta agli articoli 17 e 21 della direttiva 79/267/CEE né agli articoli da 19 a 24 e 31 della direttiva [92/96/CEE del Consiglio \[6\]](#) .

Articolo 5

Regimi pensionistici pubblici e di minore rilevanza

1. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli enti pensionistici che gestiscono regimi con meno di cento aderenti e beneficiari. L'articolo 20 si applica solo se lo Stato membro di cui trattasi applica a detti enti l'intero disposto della presente direttiva.
2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli da 9 a 17 agli enti che gestiscono regimi pensionistici aziendali e professionali stabiliti per legge e garantiti da una pubblica autorità.

Articolo 6

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- a) "ente pensionistico aziendale o professionale" (in prosieguo: "ente pensionistico"), un ente, operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al solo fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione ad un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti, o tra l'ente pensionistico ed il singolo lavoratore, autonomo o subordinato;
- b) "regime pensionistico", un contratto, un accordo, un negozio fiduciario o un insieme di disposizioni che stabilisce le prestazioni pensionistiche erogabili e le condizioni per la loro erogazione;
- c) "impresa promotrice", un'impresa o un altro organismo che versa contributi ad un ente pensionistico;
- d) "prestazioni pensionistiche", le prestazioni erogate sotto forma di pagamenti, a carattere vitalizio o temporaneo o "una tantum", liquidate in caso di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro oppure al raggiungimento di un'età predeterminata, nonché le prestazioni, sotto forma di pagamenti o servizi, in caso di malattia, stato di bisogno o morte, quando siano complementari rispetto alle prestazioni di cui sopra;
- e) "aderenti", le persone che hanno o che avranno diritto a percepire le prestazioni pensionistiche;
- f) "beneficiari", i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche;
- g) "autorità competenti", le autorità nazionali designate a svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva;
- h) "rischi biometrici", rischi relativi alla vita umana, compresi i rischi di morte e di invalidità ed i rischi legati alla longevità;
- i) "mercati dei capitali di rischio", mercati che mettono fondi propri a disposizione delle imprese nelle fasi di avviamento;
- j) "Stato membro di origine", lo Stato membro nel quale l'ente è situato;
- k) "Stato membro ospitante", lo Stato membro in cui è situata l'impresa promotrice o dove risiedono gli aderenti al regime;
- l) "sede":
- per un ente pensionistico, lo Stato membro nel quale si trovano la sua sede legale o i suoi principali uffici amministrativi;
 - per un'impresa promotrice, lo Stato membro nel quale si trovano la sua sede legale o i suoi principali uffici amministrativi se l'impresa promotrice è una persona giuridica, una succursale o un'agenzia ovvero lo Stato membro nel quale si trova la sua sede principale se l'impresa promotrice è una persona fisica;
 - nel caso di una persona fisica, lo Stato membro nel quale essa risiede.

Articolo 7

Attività degli enti

Gli Stati membri stabiliscono che gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio limitino le proprie attività all'esercizio di regimi pensionistici ed alle attività ad essi collegate, incluse quelle relative alla loro politica d'investimento.

Articolo 8

Separazione giuridica tra impresa promotrice ed ente pensionistico

Gli Stati membri assicurano che vi sia una separazione giuridica tra l'impresa promotrice e l'ente pensionistico affinché, in caso di fallimento dell'impresa promotrice, le attività dell'ente pensionistico siano salvaguardate nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.

Articolo 9

Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. Gli Stati membri provvedono a quanto segue:

a) che l'ente pensionistico sia registrato;

b) che l'ente pensionistico sia effettivamente gestito da persone in possesso dei requisiti di onorabilità e dotate di qualifiche ed esperienza professionali adeguate o che si avvalgano di consulenti dotati di qualifiche ed esperienza professionali adeguate;

c) che siano state definite in modo adeguato le regole di funzionamento del regime pensionistico e che gli aderenti siano stati adeguatamente informati di tali regole;

d) che tutte le riserve tecniche siano correttamente calcolate e certificate da un attuario o da un altro specialista in materia secondo tecniche attuariali riconosciute;

e) che l'impresa promotrice si impegni al regolare finanziamento delle prestazioni pensionistiche, qualora ne garantisca il pagamento;

f) che gli aderenti siano stati adeguatamente informati sulle condizioni del regime pensionistico, con particolare riguardo a quanto segue:

i) diritti ed obblighi contrattuali delle parti del regime pensionistico;

ii) rischi finanziari, tecnici e di altro genere inerenti al contratto pensionistico;

iii) ripartizione dei rischi insiti nel contratto pensionistico tra le parti contraenti.

2. Gli Stati membri possono subordinare l'attività di un ente pensionistico ad altri requisiti, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.

3. Per esercitare attività transfrontaliere a norma dell'articolo 20, un ente pensionistico deve ottenere l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente dello Stato membro di origine.

Articolo 10

Conti annuali e relazione sulla gestione annuale

Gli Stati membri stabiliscono che gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio redigano conti annuali ed una relazione sulla gestione annuale. I conti annuali e la relazione sulla gestione annuale devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'ente pensionistico. Tali documenti devono essere coerenti e debitamente approvati da una persona autorizzata responsabile della revisione contabile dei conti annuali.

Articolo 11

Informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari

1. In funzione della natura del regime pensionistico, gli Stati membri provvedono affinché siano fornite le informazioni previste dai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Gli aderenti e i beneficiari ricevono quanto segue:
 - a) su richiesta, i conti annuali e la relazione sulla gestione annuale;
 - b) entro un termine ragionevole, tutte le informazioni relative a modificazioni delle regole del regime pensionistico.
3. Ogni aderente riceve, su richiesta, informazioni dettagliate ed esaurienti riguardanti quanto segue:
 - a) se del caso, il livello delle prestazioni che il regime si prefigge come obiettivo;
 - b) il finanziamento effettivo dei diritti a pensione maturati;
 - c) il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
 - d) quando l'aderente sostiene il rischio di investimento, la gamma delle possibilità di investimento ed il portafoglio di investimento effettivo, come pure informazioni sull'esposizione al rischio ed ai costi degli investimenti. Le informazioni di cui al primo comma sono comunicate insieme ai conti annuali e alla relazione sulla gestione annuale di cui al paragrafo 2, lettera a).
4. A ciascun beneficiario vengono fornite adeguate informazioni sulle prestazioni pensionistiche dovutegli e sulle opzioni per la loro erogazione.

Articolo 12

Pubblicità dei principi relativi alla politica d'investimento

1. Gli Stati membri prendono gli opportuni provvedimenti affinché ogni tre anni, e comunque in modo tempestivo dopo rilevanti mutamenti della politica d'investimento, tutti gli enti aventi sede nel loro territorio comunichino la loro politica d'investimento alle autorità competenti dello Stato membro di origine. A tal fine essi inviano un documento illustrante i principi della loro politica di investimento, nella quale siano specificati i metodi di misurazione del rischio e le tecniche di

gestione del rischio utilizzati e l'allocazione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute.

2. Il documento illustrante i principi della politica d'investimento è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari che lo richiedano.

Articolo 13

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

Ciascuno Stato membro provvede a che l'autorità competente disponga dei poteri e degli strumenti necessari a quanto segue:

- a) richiedere all'ente pensionistico, ai membri del consiglio di amministrazione e agli altri amministratori o dirigenti, ovvero alle persone che controllano l'ente, di fornire informazioni su tutte le questioni relative all'attività dell'ente o di comunicare tutti i documenti relativi;
- b) verificare i contratti che disciplinano le relazioni tra l'ente ed altre società, che trasferiscano funzioni ad altre società (outsourcing), che influiscano sulla situazione finanziaria dell'ente o che siano comunque rilevanti ai fini di una vigilanza efficace;
- c) ottenere con frequenza periodica, in aggiunta ai conti annuali ed alla relazione sulla gestione annuale, tutti i documenti necessari ai fini della vigilanza, in particolare i seguenti:
 - i) relazioni interne intermedie;
 - ii) valutazioni attuariali;
 - iii) studi sulle attività-passività;
 - iv) prove della coerenza con i principi relativi alla politica d'investimento;
 - v) prove del versamento dei contributi secondo quanto previsto;
 - vi) la relazione del revisore legale dei conti;
- d) svolgere accertamenti in loco presso la sede dell'ente pensionistico e, se del caso, sulle funzioni affidate a società esterne per verificare che le attività siano svolte conformemente alle norme di vigilanza.

Articolo 14

Poteri d'intervento delle autorità competenti

1. L'autorità competente impone ad ogni ente pensionistico di applicare procedure amministrative e contabili sane e di dotarsi di adeguati meccanismi di controllo interno.
2. L'autorità competente può adottare, nei confronti di un ente pensionistico o delle persone che lo gestiscono, le misure che ritiene adeguate e necessarie per evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari.

Essa può inoltre limitare o vietare la libera disponibilità delle attività dell'ente pensionistico qualora:

a) l'ente non abbia costituito riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso della sua attività, ovvero disponga di attività insufficienti a coprire le riserve tecniche;

b) l'ente non detenga i fondi propri obbligatori.

3. Al fine di tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari del regime, l'autorità competente può trasferire, integralmente o in parte, i poteri attribuiti dalla legge o dallo statuto a coloro che gestiscono l'ente, ad un rappresentante speciale idoneo ad esercitarli.

4. Le autorità competenti possono vietare all'ente pensionistico di svolgere le sue attività o limitarle, in particolare nei seguenti casi:

a) se l'ente non tutela adeguatamente gli interessi degli aderenti e dei beneficiari del regime;

b) se sono venute meno le condizioni di accesso;

c) se l'ente manca gravemente agli obblighi previsti dalla normativa ad esso applicabile;

d) se l'ente che svolga attività transfrontaliera non rispetti le disposizioni del diritto del lavoro e del diritto della previdenza e della sicurezza sociale dello Stato membro ospitante, pertinenti in materia di pensioni aziendali o professionali. La decisione di vietare all'ente di svolgere delle attività è assortita di congrua motivazione e viene comunicata all'ente interessato.

5. Qualora svolga attività transfrontaliera a norma dell'articolo 20, un ente è sottoposto anche alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la conformità delle sue attività alle disposizioni del diritto del lavoro e della previdenza e sicurezza sociale dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

6. Gli Stati membri prendono gli opportuni provvedimenti affinché le decisioni prese nei confronti di un ente secondo le norme di attuazione della presente direttiva possano essere oggetto di ricorso giudiziario.

Articolo 15

Riserve tecniche

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pensionistici detengano in ogni momento passività di ammontare corrispondente alle obbligazioni finanziarie derivanti dal portafoglio di contratti pensionistici da essi detenuto.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti che gestiscono regimi pensionistici aziendali o professionali che coprono rischi biometrici od offrono prestazioni che comportano una garanzia di rendimento degli investimenti o di livello delle prestazioni stesse costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso dei regimi che gestiscono.

3. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato ogni anno. Gli Stati membri possono tuttavia consentire che il calcolo delle riserve tecniche sia effettuato ogni tre anni se l'ente comunica all'autorità competente un prospetto certificato degli adeguamenti effettuati negli anni intermedi. Il prospetto deve illustrare gli aggiustamenti delle riserve tecniche effettuati e le variazioni dei rischi coperti.

4. Il calcolo delle riserve tecniche deve essere eseguito e certificato da un attuario o da un altro specialista in materia secondo tecniche attuariali riconosciute, nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'importo minimo delle riserve tecniche è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente; esso deve essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento ed a coprire il valore attuariale dei diritti a pensione già maturati dagli aderenti;

b) il tasso d'interesse utilizzato deve essere scelto in base a criteri di prudenza e fissato secondo le norme stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine;

c) il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche devono in generale rimanere costanti da un esercizio finanziario all'altro; possono essere tuttavia giustificate variazioni a seguito di cambiamenti della situazione giuridica o economica su cui si basano le valutazioni.

5. Gli Stati membri possono assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a requisiti supplementari e più dettagliati, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.

Articolo 16

Finanziamento delle riserve tecniche

1. Gli Stati membri impongono ad ogni ente pensionistico di disporre in qualsiasi momento di attività sufficienti e congrue a copertura delle riserve tecniche relative al complesso dei regimi che gestiscono.

2. Gli Stati membri possono, per un periodo limitato, consentire agli enti pensionistici di derogare al disposto del paragrafo 1. Per garantire che il paragrafo 1 sia osservato dopo detto periodo, la deroga è soggetta alle seguenti condizioni:

a) l'ente pensionistico è tenuto ad elaborare un piano concreto e realizzabile per ricostituire in tempo debito il complesso delle attività necessarie a coprire la totalità delle riserve tecniche; detto piano è soggetto all'approvazione delle autorità competenti;

b) nell'elaborazione del piano si tiene conto della situazione specifica dell'ente pensionistico, ed in particolare della struttura delle attività-passività, del profilo di rischio, della pianificazione della liquidità, del profilo d'età degli aventi diritto alle prestazioni pensionistiche, dell'eventuale recente istituzione del regime, del passaggio di un regime da un sistema di ripartizione o di finanziamento mediante capitalizzazione solo parziale ad un sistema di capitalizzazione integrale;

c) l'ente pensionistico è tenuto a predisporre e comunicare alle autorità competenti una procedura per il trasferimento delle attività ad un'altra istituzione finanziaria o organismo assimilabile in caso di cessazione del regime di pensione durante il periodo della deroga.

3. In caso di attività transfrontaliera a norma dell'articolo 20, le riserve tecniche devono essere integralmente coperte da attività in ogni momento.

Articolo 17

Fondi propri obbligatori

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pensionistici che gestiscono regimi in cui l'ente assume direttamente l'onere della copertura di rischi biometrici o in cui l'ente garantisce il rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni detengano, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche in relazione al complesso dei regimi che gestiscono. Tali attività devono essere libere da qualsiasi impegno prevedibile e fungere da fondo di garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

2. Per calcolare l'importo delle attività supplementari si applicano le disposizioni della direttiva 79/267/CEE.

Articolo 18

Norme relative agli investimenti

1. Gli Stati membri esigono che gli enti pensionistici aventi sede nell'ambito della loro giurisdizione investano secondo criteri prudenti.

2. Le attività detenute in relazione a regimi nei quali il rischio di investimento grava sugli aderenti sono investite conformemente alle regole seguenti:

a) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;

b) le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio;

c) non può essere investita nell'impresa promotrice una percentuale superiore al 5% del complesso del portafoglio; qualora a promuovere l'ente pensionistico sia un gruppo di imprese, gli investimenti in tali imprese promotrici sono effettuati secondo criteri prudenti, tenendo conto della necessità di un'adeguata diversificazione.

3. Gli Stati membri esigono che gli enti pensionistici aventi sede nell'ambito della loro giurisdizione investano le attività detenute a copertura delle riserve tecniche conformemente alle regole seguenti:

a) le attività sono investite in maniera adeguata alla natura ed alla durata delle prestazioni future previste, ed in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;

b) le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio;

c) gli investimenti nell'impresa promotrice non possono superare il 5% delle riserve tecniche; qualora a promuovere l'ente pensionistico sia un gruppo di imprese, gli investimenti in tali imprese promotrici sono effettuati secondo criteri prudenziali, tenendo conto della necessità di un'adeguata diversificazione.

4. Gli Stati membri non esigono che gli enti pensionistici investano in particolari categorie di attività.

5. Gli Stati membri non assoggettano le decisioni d'investimento di un ente pensionistico o del suo gestore degli investimenti ad obblighi di approvazione preventiva o di notificazione sistematica.

6. In conformità dei paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri possono emanare regole più dettagliate per gli enti pensionistici aventi sede nell'ambito della loro giurisdizione al fine di tenere conto del complesso dei regimi gestiti da tali enti.

Tuttavia, a detti enti deve essere consentito quanto segue:

a) investire fino al 70% delle attività a copertura delle riserve tecniche o del portafoglio complessivo, per i regimi in cui il rischio di investimento grava sugli aderenti, in azioni, titoli negoziabili equiparati ad azioni ed obbligazioni di società e decidere sul peso relativo di tali titoli nel loro portafoglio d'investimento;

b) detenere attività denominate in monete non congruenti a copertura di un importo pari almeno al 30 % delle loro riserve tecniche;

c) investire sui mercati del capitale di rischio.

7. Il paragrafo 6, secondo comma non preclude alle autorità competenti di imporre, su base individuale, l'applicazione di regole di investimento più rigorose, purché siano giustificate sotto il profilo prudenziale, con particolare riguardo alle obbligazioni assunte dall'ente pensionistico.

Articolo 19

Gestione e deposito

1. Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di nominare, per la gestione del portafoglio d'investimento, un gestore degli investimenti stabilito in altro Stato membro e debitamente autorizzato all'esercizio di tale attività a norma delle direttive 92/96/CEE, 93/22/CEE e 2000/12/CE.

2. Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di nominare, per il deposito delle loro attività, un depositario stabilito in altro Stato membro e debitamente autorizzato a norma della direttiva 2000/12/CE o della direttiva 93/22/CEE, ovvero accettato come depositario ai fini della direttiva 85/611/CEE.

Articolo 20

Attività transfrontaliera

1. Gli Stati membri consentono alle imprese aventi sede e alle persone residenti nel loro territorio di promuovere enti pensionistici aventi sede in altri Stati membri. Essi consentono inoltre agli enti pensionistici autorizzati nel loro territorio di accettare come promotori imprese aventi sede nel territorio di altri Stati membri.

2. Se un'impresa o una persona intende fungere da promotore di un ente autorizzato in un altro Stato membro, l'ente ne dà notificazione alle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato.

3. Gli Stati membri esigono che l'ente pensionistico che proponga di avere come promotore un'impresa avente sede o una persona residente nel territorio di un altro Stato membro allegghi alla notificazione le informazioni seguenti:

a) il nome dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa promotrice o risiedono le persone promotrici;

b) il nome dell'impresa promotrice;

c) le caratteristiche del regime che l'ente pensionistico intende gestire nello Stato membro ospitante.

4. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine, sempreché non abbiano motivo di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria dell'ente pensionistico, ovvero l'onorabilità e la professionalità delle persone che gestiscono l'ente pensionistico non siano compatibili con le operazioni proposte nello Stato membro ospitante, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le informazioni di cui al paragrafo 3, entro tre mesi dal loro ricevimento.

5. Prima che l'ente pensionistico inizi a gestire un regime nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, se del caso, le disposizioni del diritto della previdenza e sicurezza sociale e del diritto del lavoro conformemente alle quali il regime in questione deve essere gestito nello Stato membro ospitante. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano dette informazioni all'ente pensionistico.

6. Dal momento in cui riceve la comunicazione di cui al paragrafo 5 o, qualora non riceva alcuna comunicazione, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 5, l'ente pensionistico può iniziare a gestire il regime in questione nello Stato membro ospitante nel rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto della previdenza e della sicurezza sociale e del diritto del lavoro, ivi vigenti.

7. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine i mutamenti intervenuti nelle caratteristiche del regime gestito nello Stato membro ospitante.

Articolo 21

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale da essi adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.